

SICHELMO, MAESTRO REGGIANO DI DIRITTO  
GIUSTINIANEO NELL'XI SECOLO  
(Paolo Gherri)

*Nella Reggio precomunale del sec. XI si muovono già fermenti della rinascita sociale e culturale che caratterizzerà il secolo successivo. L'arcidiacono Sichelmo insegna a Reggio il diritto romano giustiniano con quasi un secolo di anticipo rispetto alla futura università di Bologna; il suo studente Anselmo da Besate ne lascia testimonianza chiara coi propri riferimenti alle Istituzioni di Giustiniano apprese a tale 'scuola'. Il complesso mondo canossano fa da sfondo alla rinnovata necessità di un diritto all'altezza della reale situazione di una delle maggiori concentrazioni 'private' di beni e risorse economiche... tali da poter tener testa all'Imperatore stesso non solo sui campi di battaglia. Un governo al femminile (Beatrice e Matilde) protrattosi per vari decenni e la tutela dei beni della Chiesa predati dai signori di ogni rango costituiscono altri elementi di questo sfondo tributario del diritto romano prima per motivi socio-politici che accademici.*

Alla Scuola giuridica reggiana hanno già dedicato attenzione e ricerche insigni studiosi<sup>1</sup> che ne hanno tracciato un soddisfacente ritratto dall'affermazione, fine del XII secolo, alla cessazione nei primi decenni del XIV secolo a causa del decadimento della vita comunale, attraverso le figure di Jacopo da Mandra (dal 1188), Giacomo Colombina (1194), Pietro Divino (1230-1240), Accursio reggiano (1266-1273), Guido da Baiso (1270), Bernardo Talenti (1273), Guido da Suzzara (1270-1278), Giovanni da Bondeno (1276), Pancratino (1276).

Ciò che tuttavia ne rimane ancora in ombra è la peculiare *nascita su base romanistica* già prima della metà dell'XI secolo, in una prospettiva non ancora perseguita né dagli storici, non pratici di diritto, né dai giuristi, fuori del contesto reggiano. Gli stessi dati già conosciuti permettono però, collocandoli in un quadro locale più completo, di spingere più avanti la conoscenza di tale inizio.

---

<sup>1</sup> U. Gualazzini, *La Scuola giuridica reggiana nel medio evo. Con appendice di documenti e testi*, Giuffrè, Milano 1952.

1. *I fatti*1.1. *Sichelmo*

Il primo interessamento monografico autonomo a questo personaggio fu di L. Tondelli<sup>2</sup> che ne tracciò un primissimo ritratto integrando e correggendo il Campanini<sup>3</sup> e il Balletti<sup>4</sup>, oltre che il Mercati che nel 1891 non ne aveva fatto cenno alcuno<sup>5</sup>, nonostante il Mariotti lo avesse già portato alla 'luce emiliana' nel 1888<sup>6</sup>.

Tondelli contestò ai predecessori tre elementi: la laicità dell'insegnamento di Sichelmo, la cronologia e l'insegnamento a Parma. Alla presunta laicità della scuola di Sichelmo, Tondelli contrappose lo *status* ecclesiastico dello stesso; sulla cronologia egli intervenne adducendone presenze certe dal 1061 al 1075<sup>7</sup>, oltre ad argomentare sul principale allievo di Sichelmo: Anselmo da Besate. Secondo Tondelli:

«poiché l'imperatore Enrico III morì nel 1056, ed Anselmo il Peripatetico fu con lui quale cappellano dal 1049 circa, la scuola di Sichelmo a Reggio non poté incominciare dopo il 1045, e potremo dire che incominciasse verso il 1040 circa, se consideriamo il tempo necessario perchè si propagasse la fama del nuovo *Studium* sì da attrarre giovani lontani e nobili quale Anselmo di Besate»<sup>8</sup>.

Allo stesso tempo egli corresse il dato erroneo sul ritorno a Parma di Sichelmo:

«abbiamo la prova che egli non passò ad insegnare a Parma: sia perchè nessun documento e nessuna fonte questo afferma (e sono sì limitate che le abbiamo tutte passate in rassegna), sia perchè, positivamente, da quando verso il 1040 Sichelmo, che doveva essere allora assai giovane, venne a Reggio, ivi l'attestano tutti i documenti che lo ricordano»<sup>9</sup>.

<sup>2</sup> Cfr. L. Tondelli, *Lo Studio di Sichelmo a Reggio nel sec. XI*, in «Atti e memorie, Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi» s. VII, I (1937), pp. 25-33.

<sup>3</sup> Cfr. N. Campanini, *L'insegnamento pubblico a Reggio durante il medio evo*, in «La provincia di Reggio Emilia» 9, III (1924), p. 239.

<sup>4</sup> Cfr. A. Balletti, *Storia di Reggio nell'Emilia*, Bonsignori, Reggio Emilia 1925, p. 125.

<sup>5</sup> Sarà proprio il Mercati, però, a suggerire a Tondelli (20 anni dopo?) di consultare l'opera del Dümmler del 1872 conosciuta dal Mariotti: cfr. L. Tondelli, *Lo Studio di Sichelmo a Reggio nel sec. XI*, cit., p. 25.

<sup>6</sup> Cfr. G. Mariotti, *Memorie e documenti per la storia dell'università di Parma nel medioevo*, Battei, Parma 1888, p. 35.

<sup>7</sup> Cfr. L. Tondelli, *Lo Studio di Sichelmo a Reggio nel sec. XI*, cit., pp. 26 – 27.

<sup>8</sup> *Ibi*, p. 27.

<sup>9</sup> *Ibidem*.

Chiara ne risulta la conclusione: «Lo Studio aperto da Sichelmo in Reggio ebbe quindi anche per la sua durata, importanza assai maggiore di quanto non siasi sospettato sinora»<sup>10</sup>.

Chi, però, fosse Sichelmo è arguibile solo dalle poche menzioni che ne fa il suo allievo Anselmo da Besate. Documenti chiave sono la lettera con cui Anselmo chiede a Drogone di Parma, maestro di Sichelmo, di controllare e correggere la sua opera intellettuale<sup>11</sup> prima di presentarla presso la corte imperiale, e la dedica dell'opera stessa all'imperatore. In tali scritti Sichelmo è lodato per capacità e meriti, e celebrato per la sua retorica, pari a Cicerone, e le conoscenze giuridiche, «quasi un Giustiniano».

Oltre l'iperbole letteraria traspare però la statura scientifica di Sichelmo; secondo Tondelli:

«*Docet gentes* non può certo esprimersi di un insegnamento privato e neppure di un insegnamento ad un auditorio locale. Come allo Studio di Drogo a Parma accorrevano gli scolari da tutte le parti d'Italia e delle terre straniere, così anche a Reggio per quello di Sichelmo»<sup>12</sup>.

Sichelmo<sup>13</sup> pare abbia esercitato la propria docenza al di fuori della Scuola capitolare cittadina; si spiegherebbe in tal modo la qualificazione di Scuola "laica" attribuita alla sua attività da vari studiosi<sup>14</sup>. Gli autori indugiano però nel contrapporre la sua posizione di docente a quella di altri personaggi – ancora più oscuri – del tempo, conosciuti col titolo di *Magischola*: Domenico (1038) e Giovanni (1059), come appaiono in alcuni contratti delle carte del monastero di S. Prospero<sup>15</sup>, che conoscono anche lo stesso Sichelmo.

<sup>10</sup> *Ibi*, p. 28.

<sup>11</sup> La *Rhetorimachia* di cui in seguito. «L'autore della *Rhetorimachia* sa che Drogone è celebre – dunque, potente – e che per il successo della sua opera un mentore di caratura internazionale è presupposto ineludibile». S. Bordini, *Studium e città. Alcune note sul caso reggiano (secoli XI – XIII)*, in G. Badini - A. Gamberini, *Medioevo reggiano. Studi in ricordo di Odoardo Rombaldi*, Franco Angeli, Milano 2007, p. 162; [trattandosi dell'ultimo contributo cronologico sull'argomento, la sua bibliografia va presa come *status quo* in materia].

<sup>12</sup> L. Tondelli, *Lo Studio di Sichelmo a Reggio nel sec. XI*, cit., p. 30.

<sup>13</sup> Pur essendo stato anche *præpositus* del capitolo cattedrale.

<sup>14</sup> Gualazzini contesta tale "laicità" sostenendo comunque una vera sottomissione della Scuola al vescovo (cfr. U. Gualazzini, *La Scuola giuridica reggiana nel medio evo*, cit., pp. 15-17); forse, tuttavia, una duplicità di strutture sotto la stessa autorità non è implausibile, oltre che attestata nei secoli a seguire.

<sup>15</sup> Cfr. P. Torelli, *Le carte degli archivi reggiani fino al 1050*, Reggio Emilia 1921.

1.2. *Anselmo da Besate*

Testimone di Sichelmo è Anselmo “il Peripatetico”; i dati che ci giungono dalla sua persona sono gli unici a riguardo della Scuola da cui ricevette la propria formazione e del suo maestro.

Attivo presso la cancelleria episcopale di Bamberga nel 1045, passato poi alla cancelleria del Regno d'Italia nel 1047, cappellano dell'imperatore Enrico III dal 1048 al 1050 circa<sup>16</sup> è dai suoi scritti<sup>17</sup> che si traggono gli – unici – elementi in nostro possesso.

Nella *lettera a Drogone* compaiono le notizie a riguardo di Sichelmo e del suo insegnamento a Reggio. La circostanza indicata da Anselmo e la sua lettera mostrano l'evidente desiderio del giovane nobile longobardo di ingraziarsi un famoso maestro che non conosceva personalmente<sup>18</sup>, tanto da ricorrere alla romanistica *mancipatio* per passare dal gruppo degli studenti reggiani a quello dei discepoli “diretti” di Drogone famosi in tutta Europa.

Anselmo – *sanctæ Ecclesiæ mediolanensis filius* – proveniva da famiglia nobile longobarda di area pavese; parente di molti vescovi, compì i propri studi di base probabilmente a Pavia, recandosi poi a Milano per gli studi ecclesiastici e l'ordinazione; in seguito si trasferì a Reggio a completare la sua formazione in vista della carriera ecclesiastico-imperiale.

«Alla Scuola [di Sichelmo, infatti] accorrevano anche studenti forestieri, spinti ad abbandonare le loro città spesso dotate come Pavia di buone Scuole di arti liberali, per prepararsi meglio alla loro futura carriera al servizio delle autorità laiche o ecclesiastiche in un momento in cui era notevolmente aumentata la richiesta di persone in possesso di una buona padronanza della lingua e di una adeguata conoscenza delle consuetudini cancelleresche e dei testi giuridici»<sup>19</sup>.

È certa la parentela coi Canossa, e con altre famiglie nobili longobarde residenti sia a Parma che a Lucca. Desta tuttavia interesse che, invece di trasferirsi a Parma alla Scuola di Drogone (ben più celebre che il reg-

<sup>16</sup> Cfr. C. Violante, *Anselmo da Besate*, in Istituto della Enciclopedia Italiana, *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 1988, vol. 3, pp. 407-408.

<sup>17</sup> La *Rhetorimachia* pubblicata nel 1872 dal Dümmler e reperibile oggi in: K. Manitius (a cura di), *Gunzo, epistola ad Augienses, und Anselm von Besate, Rhetorimachia*, in M.G.H., *Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters*, II, Weimar 1958.

<sup>18</sup> La maggioranza degli autori vorrebbe Anselmo studente a Parma prima che a Reggio; tale circostanza non appare però coerente col contenuto della lettera a Drogone premessa alla *Rhetorimachia*, né si concilia facilmente con la *Epistola Anselmi ad Droconem magistrum et condiscipulos de logica disputatione in Gallia habita*. Il particolare della composizione dell'opera potrebbe più ragionevolmente far pensare che l'incontro col maestro parmense si sia tenuto proprio dopo la fase reggiana (1047-1048, appunto).

<sup>19</sup> G. Montecchi, *Le antiche sedi universitarie*, in AA.VV., *Le sedi della cultura nell'Emilia Romagna. L'età comunale*, Silvana Editoriale d'Arte, Milano 1984, p. 122.

giano Sichelmo), egli abbia adito la Scuola reggiana. Scelta non indolore quanto a prestigio, visto che in seguito dovrà raccomandarsi al caposcuola Drogone per ottenerne patrocinio in campo europeo. Osserva in merito il Tondelli:

«apparentato con l'arcivescovo Arnolfo di Milano e suo fratello Landolfo vescovo di Brescia, e, per lato di padre, con l'arcivescovo Giovanni di Ravenna e coi vescovi Sigifredo di Piacenza, Kuniberto di Torino e Giovanni di Lucca, non si comprenderebbe perchè il giovane come centro dei propri studi avesse scelto Reggio, abbandonando Parma dove prima aveva studiato se non ci fossero stati una personalità ed uno *Studium* già noti ormai»<sup>20</sup>.

### 1.3. *Elementi giustiniani reggiani*

Trattando specificamente d'insegnamento romanistico a Reggio nell'XI secolo, un terzo fatto significativo va rinvenuto nel Giudizio di Garfagnolo del 1098<sup>21</sup>. In tale occasione l'avvocato Eriberto e altri giuristi intervenuti citano brani tanto delle Istituzioni che dello stesso *Codex* giustiniano, confermando come:

«fuor di ogni dubbio che, diretta o indiretta che fosse, la conoscenza del diritto romano era abbastanza diffusa nel reggiano almeno nell'XI secolo [...]»<sup>22</sup>.

Nella prospettiva di un'affermata Scuola romanistica a Reggio, risultano significativi anche gli elementi proposti dal Gualazzini circa i contrasti del secolo successivo tra glossatori bolognesi e giudici canusini<sup>23</sup>.

### 1.4. *L'insegnamento romanistico-giustiniano reggiano*

I due scritti premessi alla *Rhetorimachia* sono l'unica testimonianza diretta dell'oggetto, qualità e metodo dell'insegnamento del *diritto romano giustiniano* offerto da Sichelmo.

<sup>20</sup> L. Tondelli, *Lo Studio di Sichelmo a Reggio nel sec. XI*, cit., p. 29. Si noti come anche Tondelli cada sulla questione della frequentazione parmense. Per una rilettura critica degli studi giuridici di Anselmo da Besate a Reggio si veda: P. Gherri, *L'insegnamento reggiano del diritto giustiniano nell'XI secolo*, in «Bollettino storico reggiano» XLII, 139 (2009), pp. 16-22.

<sup>21</sup> Cfr. N. Tacoli, *Memorie storiche della città di Reggio*, Monti, Reggio Emilia 1742, vol. II, p. 681.

<sup>22</sup> U. Gualazzini, *La Scuola giuridica reggiana nel medio evo*, cit., pp. 35; 36-38. Pur potendo evidenziare la diversità di metodo.

<sup>23</sup> Cfr. *ibi*, pp. 46-49.

La dedica dell'operetta retorica all'imperatore presenta – per parte sua – due elementi assolutamente caratteristici: la familiarità col vocabolario giustiniano, e la descrizione di Sichelmo come qualificatissimo conoscitore di editti imperiali e grande peroratore di cause giudiziarie.

L'attento esame del testo evidenzia poi il ricorrere, quasi ritmico, della formula giustiniana *legibus et armis* quale caratterizzazione tipica dell'azione imperiale; tale uso palesa la conoscenza della costituzione *Imperatorem maiestatem* con cui furono promulgate – il 23 novembre 533 – le *Institutiones* di Giustiniano: il testo ufficiale – legale – per l'insegnamento superiore del diritto romano vigente<sup>24</sup>.

A questi elementi, il Gualazzini affianca pure una pseudo-costituzione giustiniana dell'XI secolo, la *De libellis accusatione*<sup>25</sup>, da lui accreditata ad Anselmo da Besate quale esercitazione scolare, a dimostrazione dell'abilità giuridica acquisita. Tale scritto evidenzia una

«precisione innegabile nella fraseologia giuridica che risente della consultazione diretta di testi di diritto, specialmente delle Istituzioni giustiniane (III, v, 14, 15) e dell'Epitome di Giuliano (Iul. LXXXIX, 1). [...] La pseudo-costituzione è, infatti, proprio presentata sotto forma di “*imperiale edictum*” e contiene “*legalia iudicia*”; e inoltre numerosi vi sono i riferimenti alle azioni desunte dal diritto romano»<sup>26</sup>.

Continua Gualazzini:

«è positivo che Sichelmo sia stato maestro di “*imperialia edicta*” e che il suo insegnamento sia stato, specie per la procedura, di efficacia non comune. [...] Mi pare ancora possibile ritenere che la pseudo-costituzione “*De libellis accusatione*” abbia come autore uno degli appartenenti alla Scuola reggiana, che potrebbe essere Sichelmo, ma che potrebbe essere anche Anselmo il Peripatetico, suo scolaro in Reggio»<sup>27</sup>.

Il documento pone in rilievo il metodo d'insegnamento di Sichelmo: la creazione di nuovi testi rispondenti alle necessità giuridiche in atto, come si addice al giurista che deve risolvere problemi concreti; a Reggio, in piena lotta per le investiture, si apprende così

«a redigere trattatelli giuridici sotto forma di costituzione, a comportarsi nel procedimento giudiziario [...] non è certo solamente retorica la creazione di pseudo-costituzioni. Mirava anche a dare nozioni di tecnica legislativa e a preparare i giovani all'*ars iudicandi*. La retorica è caso mai mezzo, non fine della Scuola reggiana»<sup>28</sup>.

<sup>24</sup> Elemento, questo, che non risulta essere stato preso in considerazione dagli studiosi (fino a oggi) e non certo trascurabile per caratterizzare l'insegnamento giuridico reggiano di Sichelmo.

<sup>25</sup> Cfr. H. Fitting, *Die Institutionenglossen des Gualcausus und die Ubrigen in der Handschrift 328 des Kölner Stadt-Archivs*, Berlin 1891, pp. 74 ss.; pp. 129 ss.; il quale attribuisce lo scritto allo stesso Sichelmo.

<sup>26</sup> U. Gualazzini, *La Scuola giuridica reggiana nel medio evo*, cit., pp. 24; 25.

<sup>27</sup> *Ibi*, p. 27.

<sup>28</sup> *Ibi*, pp. 28-29.

Gualazzini non ha dubbi nell'affermare che Anselmo avesse buone conoscenze di diritto romano tanto nello scrivere a Drogone che nella *Rhetorimachia* in cui «ha chiare allusioni alla *traditio*, alla *donatio ante nuptias* a brani dell'Epitome di Giuliano in materia di matrimonio e di ripudio della moglie, e così via»<sup>29</sup>.

Ne deriva conclusivamente che

«è da mettersi in dubbio, dunque, l'affermazione categorica del Ficker che la zona matildica fosse estranea all'influenza romanistica [...]. Ma, invero, chi può ancora ritenere che le conoscenze dei testi di diritto romano fossero estranee alla Scuola, perchè di Scuola giuridica reggiana nella seconda metà del secolo XI nessuno ha mai parlato? Non si può negare che una Scuola giuridica esistesse. Le prove e le fonti non ammettono dubbi»<sup>30</sup>!

## 2. Le circostanze

### 2.1. Circostanze reggiane

#### 2.1.1. La Reggio d'inizio millennio

L'ambiente reggiano era certamente molto particolare in materia giuridica e offriva elementi locali di specifica portata e legittima autonomia.

«Un particolare che non va dimenticato [...] è che su Reggio, posta al centro della zona precollinare, convergono tutte le valli in cui più saldo era il dominio matildico. [...] Da Reggio poi si dipartono le vie per l'oltre Po, dove pure Matilde aveva beni e terre. Reggio era, quindi, si può dire il centro della giurisdizione matildica che aveva un suo mondo e una sua organizzazione»<sup>31</sup>.

La città di Reggio va poi considerata secondo alcune altre caratteristiche di tutta peculiarità.

Prima tra tutte, il suo rapporto col mondo ravennate a cui ancora nel secolo X era fortemente connessa, visto che Ottone III (998) aveva riconosciuto la giurisdizione dell'arcivescovo di Ravenna sull'episcopato reggiano<sup>32</sup>. Ciò rende ragionevole la conoscenza a Reggio dell'opera giustiniana che non può esser sparita completamente dalla circolazione con la caduta

---

<sup>29</sup> *Ibi*, p. 29.

<sup>30</sup> *Ibi*, p. 38.

<sup>31</sup> *Ibi*, pp. 43-44.

<sup>32</sup> Cfr. O. Rombaldi, *La Chiesa reggiana dal 962 al 1060*, in AA.VV., *Canossa prima di Matilde. Origine della potenza dei da Canossa*, Atti del convegno internazionale di Studi (Reggio Emilia, giugno 1987), Camunia, Milano 1990, pp. 96-98.

dell'esarcato<sup>33</sup>; tanto più che gli stessi longobardi nel VI secolo stanziavano in terra bizantina come *milites federati* e avevano come base romanistica proprio il *Corpus* giustiniano, al punto che «Paolo Diacono, lo storico dei longobardi, [...] nella sua *Historia*, descrive minutamente la raccolta giustiniana»<sup>34</sup>.

La città, poi, ha sempre nutrito un forte spirito autonomistico e il legame ai Canossa non ha certamente impedito una strutturazione civile-municipale, per quanto sotto il costante controllo vescovile; d'altra parte Corrado II nel 1027 aveva allargato la giurisdizione episcopale alle terre dell'intero episcopato<sup>35</sup>.

Ciò si concilia perfettamente coi dati – locali – circa la prima organizzazione municipale autonoma, per quanto non ancora rispondente alla nozione di comune, datata prima di quella di Firenze, la cui analoga situazione vien fatta risalire al 1063<sup>36</sup>.

Non può ignorarsi neppure la pregnante considerazione secondo cui:

«essendo imperniato sulla città, il *Corpus Iuris Civilis* – piegato e aggiornato alle esigenze della nuova realtà istituzionale – avrebbe risposto bene all'impellente necessità della società comunale di dotarsi di un ordinamento congruo e differente da quello feudale. A Reggio come altrove, toccò ai giuristi e ai glossatori mettere in dialogo l'antico diritto di Giustiniano con la realtà dei secoli XII e XIII, traslandolo in una “normativa del presente, suscettibile di concreta applicazione e utilizzabile nella prassi del tempo”»<sup>37</sup>.

### 2.1.2. *Le proprietà private canossane*

Altra circostanza dalle grandi conseguenze giuridiche era la natura allodiale di buona parte dei domini canossani: i Canossa, infatti, erano veri padroni di una parte significativa dei propri beni, non avendoli ricevuti per vassallaggio ma per acquisto o per eredità; beni poi ampliati anche attraverso l'acquisto di terre o la permuta di beni e/o diritti, cedendo beni sparsi per creare un unico nucleo di proprietà: una delle maggiori proprietà private europee!

<sup>33</sup> Come invece la dottrina storico-giuridica ha lasciato intendere per lunghi anni e come giustamente si contesta in: F. Schupfer, *Manuale di storia del diritto italiano. Le fonti, leggi e scienza*, 3 ed. riveduta e notevolmente ampliata, Loescher, Città di Castello - Roma - Torino - Firenze 1904, p. 201.

<sup>34</sup> *Ibi*, p. 201.

<sup>35</sup> Cfr. O. Rombaldi, *La Chiesa reggiana dal 962 al 1060*, cit., p. 107.

<sup>36</sup> Cfr. A. Borettini, *Le leggi penali del comune di Reggio nel secolo XIII*, estratto da «La provincia di Reggio» 10 (1925), Coop. Lav. Tipografi, Reggio Emilia 1925, 4 [citando: P. Villari, *Le origini del comune di Firenze*, in *Gli albori della vita italiana: conferenze tenute a Firenze*, Treves, Milano 1925, p. 26].

<sup>37</sup> S. Bordini, *Studium e città*, cit., p. 178.

Un dominio di tali dimensioni richiedeva non solo capacità personali di governo ma anche adeguati strumenti tecnici; occorre poi considerare come una parte significativa di tale patrimonio avesse natura gestionale: i Canossa, infatti, prendevano volentieri in gestione patrimonio agrario appartenente a enti ecclesiastici lontani pagando loro una rendita contrattuale ma esercitandone in prima persona la gestione attraverso proprio personale già sul territorio<sup>38</sup>. Una tale complessità di rapporti fondiari, economici e patrimoniali poneva la necessità irrinunciabile di disporre di propri strumenti gius-privatistici di grande efficacia che solo la perfezione tecnica del diritto giustiniano poteva allora assicurare.

### 2.1.3. *La politica canossana*

La conoscenza del diritto giustiniano risultava utile anche per motivi prettamente politici; un governo interessato alla riforma della Chiesa e al sostegno dei diritti e delle proprietà ecclesiali, trovava infatti nella codificazione giustiniana (già ampiamente cristianizzata) un vero e proprio “diritto ecclesiastico” *ante litteram*: una sorta di *Ius proprium* da opporre efficacemente alle pretese germaniche.

Risulta dunque plausibile che a Reggio nell’XI secolo s’insegnasse il diritto romano giustiniano necessario a formare il personale della formidabile amministrazione giudiziaria, civile, privatistica canossina (e cittadina), oltre che in grado di gestire la complessa diplomazia dell’equilibrio tra la riforma ecclesiastica romana e l’autorità imperiale. Il fenomeno prevale a Reggio rispetto a Parma, tanto per motivi di prossimità geografica al cuore del dominio canossano, che per la troppo accentuata propensione filo-imperiale che ha sempre caratterizzato – anche ecclesiasticamente – la vicina Parma<sup>39</sup>. Tale maggior rarefazione dei legami canossani con la città di Parma – e i suoi vescovi – può forse spiegare anche l’assoluta specificità dell’insegnamento reggiano.

### 2.1.4. *Un governo femminile*

Tra gli elementi specifici della situazione reggiana del secolo XI non si può trascurare la portata del governo “femminile” che per oltre sessant’anni esercitarono Beatrice (1052-1076) e Matilde (1076-1115).

---

38 Cfr. P. Golinelli, *Matilde e i Canossa nel cuore del medioevo*, Camunia, Milano 1991, p. 81.

39 Cfr. S. Bordini, *Studium e città*, cit., p. 162; anche: nota 45.

In un mondo di uomini queste due donne seppero difendere e accrescere un patrimonio – politico ed economico – sterminato, evitando spesso di scendere in campo aperto alla testa delle loro – pur non trascurabili – milizie e preferendo ricorrere alla forza del diritto di cui si mostrarono efficaci fruitrici.

## 2.2. Altre circostanze “esterne”

### 2.2.1. Irnerio

La storiografia dell’ultimo secolo è concorde nel presentare il maestro bolognese come filologo<sup>40</sup> cui va ascritto il merito di aver ricostruito il testo critico dei *Libri legales* corrotti da cinque secoli di copiare amanuensi e non-utilizzo pratico. Irnerio, poi, entra davvero sulla scena giuridica del suo tempo (Placito di Baviana, 1113) in quanto eccellente conoscitore dei testi legali utili all’imperatore tedesco per imporre il proprio diritto tributario ai popoli europei. Chi meglio del loro editore poteva conoscere tali norme e sostenere *ad litteram* le ragioni imperiali nelle diverse contese connesse alla *renovatio imperii*? Non è casuale che un tedesco che conosce il diritto imperiale sia introdotto nei collegi giudicanti che vedono posti in questione proprio gli *Iura regalia*, trasformando l’originale *grammaticus* in giurista.

Anche il fatto che quello irneriano fosse già *Studium* in epoca matildica risulta insostenibile<sup>41</sup>: Irnerio, infatti, è presentato come *magister artium*<sup>42</sup>, al pari dei suoi predecessori (Pepo) e contemporanei; solo gli interventi imperiali dei decenni successivi muteranno lo *status* istituzionale della struttura didattica bolognese conferendole primati estrinseci rispetto alla concreta docenza irneriana (Autentica *Habita*, 1158).

Il fatto poi che nella Bologna del diritto fossero presenti giuristi canusini<sup>43</sup> evidenzia un’autonomia formativa non possibile se tutto fosse sorto in Bologna a partire da Pepo, quarant’anni dopo Sichelmo a Reggio.

---

<sup>40</sup> Cfr. E. Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Il Cigno Edizioni, Roma 2000, p. 254.

<sup>41</sup> «Nessuno crede più alla creazione irneriana di uno studio imperiale a Bologna»; *ibi*, p. 253.

<sup>42</sup> «Lo stesso Irnerio era *magister in artibus*: ma poi i glossatori separarono il diritto dalla dialettica e dalla retorica che restò ai notai». G. Savioli, *Storia del diritto italiano*, UTET, Torino 1921, p. 118. Lo stesso Odofredo dice che la prima scuola bolognese era tenuta *in artibus*: Cfr. E. Cortese, *Le grandi linee*, cit., p. 256.

<sup>43</sup> Cfr. U. Gualazzini, *La Scuola giuridica reggiana nel medio evo*, cit., p. 46.

### 2.2.2. Il Placito di Marturi

Il Placito di Marturi del 1076, cui presenziò Pepo in qualità di assessore della contessa Beatrice, conferma in modo autonomo la conoscenza del diritto giustiniano indipendentemente da Bologna e dalla sua Scuola: fu infatti il presidente del collegio giudicante, il nonantolano Nordilo, a citare materialmente la *Lex Digestorum* di Ulpiano (D. 4.6.26.4) permettendo al monastero di San Michele di vincere la causa, ottenendo ragione di beni contesi in ragione di una presunta usucapione. Il fatto, se pur lancia Pepo agli onori delle cronache, testimonia molto più radicalmente un'efficace presenza del diritto giustiniano nelle assise canossane (Toscana) pre-matildiche (e pre-bolognesi).

## 3. Connettivi

### 3.1. La struttura scolare dell'XI secolo

Circa l'impostazione scolare del tempo, va considerato che fino alla metà del XII secolo non esistono *Studia* ma scuole d'arti liberali – oltre alle scuole capitolari –; scuole organizzate sullo schema di quelle imperiali romane di cui conservavano le caratteristiche essenziali proprio nei rapporti tra materie letterarie: retorica e diritto *in primis*<sup>44</sup>. È pertanto plausibile che le singole scuole avessero differenziato il proprio insegnamento in base alle competenze dei loro *Magistri*: Bologna in grammatica/filologia, Parma in dialettica/filosofia<sup>45</sup>, Reggio in retorica/diritto: di fatto Pier Damiani da Ravenna verrà a studiare – filosofia – a Parma, Anselmo da Besate verrà a Reggio per il diritto.

In questa ottica va considerato anche come l'affermazione di Odofredo circa Pepo che *cepit auctoritate sua legere in legibus* non sia paragonabile alla non meno elegiaca affermazione di Anselmo su Sichelmo che, però, si diletta di *imperialia edicta*. L'affermazione su Pepo non ne fa un giurista (nella scuola): *legere in legibus* può infatti dirsi tranquillamente anche di un *grammaticus*; non è lo stesso per Sichelmo coi suoi editti imperiali!

---

<sup>44</sup> *Ibi*, p. 45; cfr. M. Conrat, *Zur Kultur des Römischen Rechts im Westen des Römischen Reichs im vierten und fünften Jahrhundert nach Chr.*, in H. Fitting, *Mélanges Fitting*, Imprimerie générale du Midi, Montpellier 1907, vol. I, pp. 294 ss.

<sup>45</sup> “*Droco phylosophus*”.

### 3.2. La presenza letteraria giustiniana pre-bolognese

Attenta considerazione merita anche la reale diffusione dei *Libri legales* giustiniani nell'Italia settentrionale prima di Bologna. Non solo a Pavia si conoscevano testi di diritto romano prima di Irnerio, visto che Attone, vescovo di Vercelli, nelle sue lettere si richiama spesso alle Istituzioni, al Codice, alle Novelle<sup>46</sup>, ma vanno considerati anche il *Codex Veronensis* (sec. VI-VII), manoscritti come il *Codice Pistoriensis* (sec. X-XI), oltre diverse Glosse ai testi giustiniani come la Glossa Pistoiese (sec. X), la Glossa Torinese (sec. VI), la *Summa Perusina*, che testimoniano l'uso di tali testi. Anselmo da Lucca (+1086) portò citazioni dell'*Autenticum* nella sua *Collectio canonum*<sup>47</sup>. Nella stessa linea va considerata la contemporaneità della fase romanistica reggiana con la cosiddetta riforma gregoriana: proprio in quel frangente le collezioni canoniche (es.: Anselmo di Lucca, Ivo di Chartres, la cosiddetta *Collectio Britannica*<sup>48</sup>) iniziarono a mostrare la conoscenza fondata e qualificata dei testi giustiniani – Digesto *in primis* –. Non da ultima la considerazione dell'attività gius-romanistica recentemente confermata presso l'abbazia di Nonantola: dalle citazioni del *Digestum novum* differenti dalla Vulgata bolognese, alle attribuzioni del codice Vaticano Latino 1406 contenente il *Digestus vetus* e del codice *Berlinense Latino fol. 269* contenente i primi sette titoli del primo libro del Digesto (datato addirittura tra i secoli VIII e IX)<sup>49</sup>.

### 3.3. Altri "romanisti" canossani

La figura di Nordilo richiama quella del suo compaesano Bono (da Nonantola), giudici canossani di formazione giuridica pre-matildica. A essi va aggiunta un'altra grande figura: «il *legis doctor* reggiano Ubaldo da Carpineti, che si trovò gomito a gomito con *Warnerius de Bononia* in diversi placiti imperiali»<sup>50</sup>; oriundo o meno del territorio reggiano<sup>51</sup>, il suo

<sup>46</sup> Cfr. F. Schupfer, *Manuale*, cit., p. 201.

<sup>47</sup> Cfr. E. Cortese, *Le grandi linee*, cit., pp. 71-72.

<sup>48</sup> Cfr. *ibi*, pp. 214-215.

<sup>49</sup> Cfr. P. Bonacini, *Relazioni e conflitti del monastero di Nonantola coi vescovi di Modena (secc. VIII-XII)*, in Centro Storico Benedettino Italiano, *Il monachesimo italiano dall'età longobarda all'età ottoniana (secc VIII-X)*, Atti del VII Convegno di studi storici sull'Italia benedettina, Nonantola (MO) 10-13 settembre 2003, Cesena 2006, pp. 670-671.

<sup>50</sup> S. Bordini, *Studium e città*, cit., p. 176.

<sup>51</sup> Cfr. C.G. Mor, *I giudici della Contessa Matilde e la rinascita del diritto romano*, in *Studi in memoria di B. Donati*, Zanichelli, Bologna 1954, pp. 51-56.

titolo<sup>52</sup> e la sua presenza a fianco di Irnerio ne testimoniano comunque una almeno *equivalente formazione* e capacità giuridico-romanistica, non bolognese.

### 3.4. Altri elementi complementari

Specificamente per i personaggi reggiani si pone anche la considerazione che Anselmo, pur parente dell'arcivescovo Giovanni di Ravenna, venne a studiar diritto proprio a Reggio.

Giova tuttavia notare come proprio nell'ambiente ravennate l'interesse per il diritto antico risultasse ancora scarsamente presente proprio nell'opera che più di tutte avrebbe dovuto fruirne con dovizia: la *Defensio Henrici IV Regis* composta negli ambienti filo-imperiali ravennati nel 1080<sup>53</sup>.

Circa la novità del metodo bolognese va osservata la dipendenza dal testo: è *schola textus*, adatta tanto alle locali competenze grammaticali-filologiche che alle successive esigenze politiche<sup>54</sup>; il diritto giustiniano – diventato ormai imperiale germanico – va conosciuto e insegnato “alla lettera”, per poterlo opporre all'applicazione *per institutiones* naturalmente praticata nel regime giuridico medioevale.

## 4. Conclusione

L'insegnamento romanistico reggiano di Sichelmo (1035-1077) è senza dubbio precedente a quello bolognese e costituisce uno dei principali poli giustiniane medievali secondo la struttura didattica del *Trivium*, quando ancora *studia* ed *universitates* erano di là da venire.

Le ragioni della politica – tributaria imperiale – hanno però fatto sì che lo studio del diritto romano giustiniano *quo tale*, a Reggio, cedesse allo studio del diritto imperiale, a Bologna, al quale i testi giustiniane furono strumentalmente ridotti per l'onnipotente ragione di Stato, quella stessa che porterà Obizzo d'Este a chiudere – per imperio – lo *Studium* giuridico reggiano al momento della sua salita al potere.

---

<sup>52</sup> Qualifica riconosciutagli almeno dal 1075 (cfr. *I placiti del “Regnum Italiae”*, III/3, *Fonti per la storia d'Italia* 97, Roma 1960, *Compositiones*, n. 7, pp. 491-495).

<sup>53</sup> Cfr. G. Montecchi, *Le antiche*, cit., p. 128.

<sup>54</sup> Cfr. E. Cortese, *Le grandi linee*, cit., p. 273.